

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe

Protocollo Numero 65130 - Comunicazione n. 0298 del 30.01.2015

Precisazioni per il Versamento obbligatorio ai Fondi di Previdenza Complementare

Facendo seguito alle comunicazioni precedenti (295-297 e mail), ribadiamo che ad oggi non sono state ancora inviate, dal Prevedi, **le indicazioni mancanti per il versamento dell'importo relativo al mese di gennaio 2015** (da presentare in denuncia entro il 28 febbraio 2015) nei fondi **Prevedi e Fondapi** (ricordo che le Imprese Cooperative dovranno versare direttamente l'importo al fondo **Cooperlavoro** e senza farlo transitare dalla Cassa Edile).

Ricordo inoltre che, le indicazioni ricevute dalle "parti sociali nazionali" (esiste anche una nota congiunta delle Associazioni Artigiane, che allego), tramite il Prevedi, hanno previsto che l'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento relativo al mese di gennaio 2015, a causa di problematiche tecniche correlate all'adeguamento dei programmi paghe, **non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva dell'impresa.**

Allo scopo, i tracciati di caricamento dei dati hanno previsto (XML Soldo e MUT) **sono già aggiornati in tal senso**, la possibilità di inserire il dato relativo al mese di gennaio 2015 con la trasmissione del file relativo al mese di febbraio 2015.

Ad oggi possiamo con certezza affermare quanto segue:

- **il contributo è a carico del datore di lavoro**
- **il contributo è dovuto per tutti i dipendenti (operai, impiegati e quadri)**
- **per la precedente ragione andranno iscritte alla Cedaiier anche le imprese che occupano solamente personale impiegatizio e/o tecnico**
- **per i dipendenti già iscritti ai vari fondi, il contributo è da ritenersi aggiuntivo a quanto già versato**
- **per i dipendenti non iscritti a nessun fondo, il contributo comporta l'iscrizione degli stessi ai fondi medesimi**
- **andranno inviati, con le denunce di gennaio, tutti i dati relativi ai dipendenti (impiegati, quadri e tecnici) ed alle imprese che a dicembre non erano ancora iscritti/e in Cassa**

Non sono stati invece ancora chiariti tre punti:

- **l'importo dovuto per gli apprendisti (dovrebbe riguardare i soli casi di apprendisti che seguono una contribuzione percentuale)**

- se la maggiorazione del 18,50% vada considerata anche per le Casse che applicano contratti territoriali (come la nostra) che prevedono l'accantonamento del solo GNF (pari al 10,00 %) – ma su questo aspetto pare che debba comunque essere applicata la maggiorazione del 18,5 %
- se l'impiegato a Part-time debba versare la cifra intera oppure in quale proporzione

In merito al **meccanismo di calcolo** (Vi ricordo che Vi abbiamo inviato, a mezzo mail, le tabelle redatte dal Coordinamento Nazionale), questo va effettuato come segue:

Operai

Il contributo contrattuale al Fondo si calcola secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%.

L'ammontare così ottenuto va moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Il contributo contrattuale non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Impiegati

Il contributo contrattuale va versato per quattordici mensilità e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

Vi terremo aggiornati non appena riceveremo ulteriori indicazioni e specifiche tecniche da parte del coordinamento nazionale.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli



Allegati:

- Comunicato delle Associazioni Artigiane per la possibilità di slittare il versamento di gennaio 2015
- Tabelle di calcolo elaborate dal Prevedi per ottenere agli importi del contributo contrattuale per ciascun livello retributivo dei due CCNL, sulla base delle informazioni disponibili (con riferimento al CCNL Edili-industria, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili ha emanato circolare operativa alle proprie rappresentanze territoriali contenente le suddette istruzioni e tabella con gli importi di dettaglio; con riferimento al CCNL Edili-Artigianato gli importi del contributo contrattuale a Prevedi erano allegati all'Accordo del 16 ottobre 2014, integrativo del CCNL Edili-artigianato rinnovato il 24 gennaio 2014, al quale il Prevedi ha fatto riferimento per le elaborazioni).
Precisiamo che gli importi indicati nelle tabelle allegate rappresentano una elaborazione puramente esemplificativa prodotta dal Fondo Pensione, con lo scopo di agevolare l'applicazione delle modalità di calcolo del contributo contrattuale stabilite dalle Parti Istitutive. Le elaborazioni numeriche di Prevedi, allegate alla presente, non rappresentano né sostituiscono quindi le circolari che le Parti Sociali sopra citate hanno inviato o invieranno in seguito.



Roma, 29 gennaio 2015

OGGETTO: Slittamento del contributo contrattuale al Fondo PREVEDI del mese di gennaio 2015.

Come è noto, il CCNL Edili Artigiani, rinnovato il 24.01.2014, come modificato e integrato il 16.10.2014, ed il CCNL Edili Industria rinnovato il 1 luglio 2014, hanno istituito un contributo contrattuale mensile a carico del datore di lavoro da versare al Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori (operai e impiegati) pari a 8 euro riparametrati su base 100.

Alla luce delle difficoltà operative emerse per quanto attiene i sistemi di calcolo e l'adeguamento dei programmi per la compilazione delle buste paga, si segnala la possibilità di posticipare il versamento al Fondo relativo al mese di gennaio 2015.

Si precisa che tale slittamento dovuto alle motivazioni sopra richiamate, secondo quanto concordato dalle Parti sociali nazionali in occasione dell'ultima riunione del Comitato della Bilateralità, non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.

Non appena verranno definiti tutti gli aspetti di natura gestionale in ordine alla contribuzione in oggetto, saranno fornite le indicazioni del caso.

Con i migliori saluti.

ANAEP A-CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE-CASARTIGIANI

CLAAI



CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-INDUSTRIA

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
	7	200	16,00				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	140	11,20				
	3	130	10,40				
	2	117	9,36				
1	100	8,00					

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	4	140	11,20	2,072000	13,272000	0,0767	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	117	9,36	1,731600	11,091600	0,0641	
	1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548	

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)

Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)

Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, **sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare** di cui all'articolo 1, è applicato **il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento** dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo è su base mensile
	7	205	16,40				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	139	11,12				
	3	130	10,40				
	2	115	9,20				
	1	100	8,00				

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	5	150	12,00	2,220000	14,220000	0,0822	
	4	139	11,12	2,057200	13,177200	0,0762	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	115	9,20	1,702000	10,902000	0,0630	
1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548		

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

Art. 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)	Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)
<p>Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, <u>sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare</u> di cui all'articolo 1, <u>è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento</u> dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.</p>	<p><u>I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi</u>, anche aziendali, <u>alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57</u>; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.</p>